



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Regolamento

per la determinazione della Situazione Economica Familiare ai fini della concessione di prestazioni sociali e del'accesso agevolato ai servizi

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.20.2005)

Art. 1.

Oggetto

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente regolamento adotta i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo alla situazione economica familiare a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 e del D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.
2. Al fine di riservare le risorse disponibili alle famiglie con maggior bisogno e/o più meritevoli, l'Amministrazione si riserva di introdurre, specificamente per ciascun servizio, in base all'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.
3. L'Amministrazione si riserva di valutare con criteri e modalità diversi e/o aggiuntivi quei servizi (ad esempio interventi economici, ecc) per i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non è sufficiente a determinare la condizione oggettiva di bisogno e di conseguenza fornire la misura dell'intervento nel rispetto delle risorse disponibili.

Art. 2.

Obiettivi

1. Obiettivo dell'Amministrazione è l'adozione della normativa riguardante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente integrata, per categorie omogenee di servizi, da ulteriori criteri di selezione o valutazione delle condizioni in grado di misurare, pur nel rispetto della normativa nazionale, in modo oggettivo i bisogni delle famiglie che richiedono agevolazioni o contributi e, attraverso la valutazione immediata, di soddisfare tali richieste tempestivamente e in modo significativo pur nei limiti delle risorse a disposizione.
2. Per garantire tempestività e efficacia, l'Amministrazione adotta metodologie e strumenti di razionalizzazione e gestione delle pratiche amministrative connesse alla valutazione delle domande di agevolazioni o contributi.

Art. 3.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (Art. 7) quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Art. 9).
2. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) determinato ai sensi dell'Art. 4 e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) determinata ai sensi dell'Art. 6.
3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto fra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) definito nel paragrafo precedente e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla Scala di Equivalenza (Art. 8).

4. Accanto all'indicatore della situazione economica equivalente possono essere stabiliti criteri ulteriori di selezione dei beneficiari per escludere o comunque influenzare il beneficio o l'entità della erogazione.

Art. 4.

La valutazione del reddito

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo Art. 5.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 5.

Il patrimonio mobiliare

1. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 9:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 9;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

2. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
3. Il complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto a cinquecento Euro.

Art. 6.

La valutazione del patrimonio

1. L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 9, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 2. se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
 - b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 5. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'Art. 4 lettera d).
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere 1.a) e 1.b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 7.

Il nucleo familiare convenzionale

1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, l'Amministrazione può assumere, mediante specifico regolamento, una composizione del nucleo familiare diversa.

Art. 8.
Scala di equivalenza

1. Il parametro relativo alla famiglia viene desunto in base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia come illustrato nelle seguenti tabelle:

Numero Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni	Parametro
Per ogni ulteriore componente	0,35
Presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore	0,20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66%	0,50
Presenza di figli minori e entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	0,20

Art. 9.
Modalità applicative

1. Per poter accedere alle agevolazioni o contributi previsti dai regolamenti di settore il richiedente dovrà essere in possesso di una Attestazione ISEE in corso di validità. La Attestazione ISEE viene rilasciata a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica della Situazione Economica Familiare. La Dichiarazione Sostitutiva Unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'Art. 7 e del loro patrimonio immobiliare e mobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata l'attestazione della sua presentazione. La Dichiarazione Unica può essere presentata presso i CAAF e presso la sede provinciale I.N.P.S.. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.
2. Per accedere alla agevolazione o contributo deve essere presentata domanda presso lo specifico Servizio come da Regolamento.
3. La Giunta Comunale individuerà i servizi e le prestazioni socio-assistenziali alle quali si applicheranno le agevolazioni mediante accertamento dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La Giunta individuerà inoltre per ogni singolo servizio e per ogni singola prestazione, la misura delle tariffe od erogazioni, la loro graduazione e gli eventuali criteri aggiuntivi e fattori correttivi di selezione.
4. Soltanto per casi eccezionali, sulla base di relazione da parte del Servizio Sociale, la Giunta Comunale con motivata deliberazione potrà concedere deroghe al presente regolamento o ai regolamenti degli specifici servizi od erogazioni.

Art. 10.
Criteri di accesso

1. Le agevolazioni e i contributi economici assistenziali sono rivolti esclusivamente ai cittadini residenti.
2. I Regolamenti dei servizi con capacità limitata, potranno richiedere dati utili a formare graduatorie di accesso al servizio o alla agevolazione.

Art. 11.
Controlli

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Eliminato: <#>Ogni Regolamento individua

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Eliminato: <#>La Giunta Comunale individuerà i servizi e le prestazioni socio-assistenziali alle quali si applicheranno i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni mediante l'accertamento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dei fattori correttivi. Individuerà inoltre, per ogni singolo servizio e per ogni singola prestazione, il valore dell'ISEE al di sotto del quale la domanda viene considerata idonea ed eventualmente gli ulteriori criteri di selezione in base ai quali la domanda viene considerata non idonea a prescindere dal valore dell'ISEE. Individuerà inoltre la misura delle tariffe o erogazioni, la loro graduazione e gli eventuali criteri aggiuntivi di selezione e la loro influenza sulla misura delle tariffe o erogazioni. ¶
Solo per casi eccezionali sulla base di motivata relazione da parte del Servizio Sociale la Giunta Comunale con propria deliberazione potrà concedere deroghe.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

2. I controlli formali sulle autodichiarazioni saranno attivati dal Comune secondo le seguenti linee guida:

a) TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Si individuano le seguenti tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- 1) Controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle domande presentate rd inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione, pervenute nel periodo considerato. A tal fine si assume come periodo di riferimento il singolo esercizio finanziario.
- 2) Controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - A) palesemente inattendibili;
 - B) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - C) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - D) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- 3) Saranno effettuati specifici controlli anche nei casi di dichiarazione di assenza totale di reddito.

b) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

- 1) l'Ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Seconda fase: nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 18, commi secondo e terzo, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante controlli diretti ed indiretti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), l'Ufficio competente a mezzo del Dirigente del Servizio, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

3. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.

Art. 12.
Privacy

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
2. Il richiedente è a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande oltre che dall'ente erogatore saranno trattati al fine dei controlli presso I.N.P.S., Guardia di Finanza, CCIA, Istituti di Credito e Intermediari Finanziari.

Art. 13.
Riferimenti normativi

1. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 59, comma 51: Delega ad emanare uno o più D.Lgs. per determinare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti della P.A.
2. D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109: Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
3. DPCM 7 maggio 1999, n. 221: Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.
4. DM 21 luglio 1999, n. 305: Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata.
5. D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130: Decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni Sociali agevolate (riccometro).
6. DPCM 4 aprile 2001, n. 242: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n.146 del 26/06/2001..
7. DPCM 18 maggio 2001: Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art.4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n.155 del 06/07/2001..

Art. 14.
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a termini dell'art. 123 dello Statuto Comunale. La sua applicazione decorre dalla approvazione₁ da parte del Consiglio Comunale₁ dei regolamenti specifici di ciascun servizio₂ o categorie di servizi₁ e delle prestazioni socio-assistenziali nei quali vengono determinate le condizioni di idoneità₃ e le modalità di accesso₄.

Eliminato: dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale

Eliminato: ,

Eliminato: i criteri

Eliminato: ,

Eliminato: la misura delle tariffe o erogazioni, la loro graduazione e gli eventuali criteri aggiuntivi di selezione e la loro influenza sulla misura delle tariffe o erogazioni.

Art. 15.
Disposizioni finali

1. Ogni altra disposizione di legge che dovesse intervenire a modificazione delle norme di riferimento del presente regolamento, si intenderanno automaticamente recepite.